

Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 33-1779

Modifiche alla D.G.R. n. 82 - 1653 del 28/02/2011 "Definizione degli interventi contributivi a sostegno delle misure urgenti di profilassi fitosanitaria previste dal D.P.G.R. n. 10 del 18 febbraio 2011 "Profilassi del Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA) batteriosi dell'actinidia: dichiarazione di stato di allerta e misure urgenti di prevenzione". Approvazione di un nuovo allegato coordinato.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

La Regione Piemonte, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 82 – 1653 del 28/02/2011 “Definizione degli interventi contributivi a sostegno delle misure urgenti di profilassi fitosanitaria previste dal D.P.G.R. n. 10 del 18 febbraio 2011 "Profilassi del Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA) batteriosi dell'actinidia: dichiarazione di stato di allerta e misure urgenti di prevenzione", ha approvato i criteri per la concessione dei contributi per l’attuazione delle misure obbligatorie urgenti di prevenzione riferite alle estirpazioni o capitozzature di frutteti di actinidia o parti di essi colpiti da PSA.

La sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale aveva demandato al Settore Fitosanitario regionale l’adozione degli atti amministrativi relativi all’approvazione ed apertura del bando regionale e alle modalità applicative, alle procedure informatiche per la presentazione delle domande di contributo, agli schemi di domanda e alla relativa modulistica.

La sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale è stata oggetto di comunicazione all’Unione europea, in ossequio alle disposizioni dei regolamenti di esenzione utilizzati, in data 3 marzo 2011.

Vista la nota n. ARES(2011)247786 del 7 marzo 2011 con la quale i servizi della Commissione Europea richiedono alle autorità italiane di modificare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 82 – 1653 del 28/02/2011, in accordo con quanto indicato nella nota stessa.

La Commissione Europea in particolare evidenzia la necessità di precisare che l'importo massimo dei costi o delle perdite ammissibili venga diminuito dell'importo percepito a titolo di regimi assicurativi e dei costi non imputabili alla malattia che sarebbero stati altrimenti sostenuti, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Viene inoltre richiesto di sopprimere, all'interno dello stesso allegato, l'aiuto prefissato di 3.000 euro per le perdite di reddito all'interno delle aziende nelle quali sono state effettuate solo estirpazioni parziali o capitozzature di piante in considerazione del fatto che il suo carattere forfettario potrebbe causare una sovracompensoazione delle suddette perdite.

Considerato che tale aiuto per le perdite di reddito, nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 82 – 1653 del 28/02/2011, non è previsto per le capitozzature ma solo per gli estirpi.

Verificato che relativamente alle modalità applicative e alle procedure informatiche per la presentazione delle domande di contributo risultano inapplicabili i criteri di priorità previsti nell'allegato al punto 7, in particolare nel sottopunto 3 e nei collegati sottopunti 4 e 5, in quanto nel 2010 le analisi sono state eseguite su un certo numero di actinidietti infetti ma non su tutti quelli segnalati al Settore Fitosanitario. Per una parte degli actinidietti si è infatti proceduto ad effettuare solo una diagnosi sintomatologia. Per lo stesso motivo non è possibile individuare in modo preciso

gli appezzamenti limitrofi a quelli impiantati nel 2009 e nel 2010 con materiale già infetto e di cui sia stata eseguita la diagnosi dal Settore Fitosanitario nell'anno 2010.

Preso atto che il decorso climatico dalla data del 3 marzo 2011 di apertura del bando è stato caratterizzato da 11 giorni di pioggia, che hanno reso il terreno impraticabile rendendo impossibile l'avvio degli interventi di estirpo e capitozzatura degli actinidieti infetti e considerando pertanto che questi potranno protrarsi per motivi tecnici oltre la data del 30 marzo 2011 prevista per completare le operazioni di estirpo e capitozzatura, riportata nell'allegato nel punto 5 (Requisiti di ammissibilità relativi alle misure di emergenza) e nel punto 8 (Presentazione delle domande).

Considerato che, nell'eventualità che si rendesse necessario posticipare la data del 30 marzo 2011 per consentire il completamento degli estirpi e delle capitozzature a causa delle motivazioni sopra esposte, si ritiene che la nuova data relativa al termine di conclusione degli interventi, trattandosi di una scadenza meramente tecnica, possa essere definita con provvedimento del Dirigente del Settore Fitosanitario.

Preso atto che nell'eventualità che venga posticipata la data relativa al termine di conclusione delle operazioni di estirpo e capitozzatura, si ritiene opportuno posticipare già da ora la scadenza di presentazione delle domande al 20 aprile 2011.

Considerato quindi che si ritiene necessario modificare ed integrare la Deliberazione n. 82 – 1653 del 28/02/2011, in particolare le disposizioni contenute nell'allegato (Criteri per la concessione dei contributi per l'attuazione delle misure obbligatorie urgenti di prevenzione riferite alle estirpazioni o capitozzature di frutteti di actinidia o parti di essi colpiti da PSA), come richiesto dai servizi della Commissione Europea al fine di ottenere un pronunciamento dell'Unione europea sulla piena conformità giuridica del regime di aiuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1857/2006.

Considerato inoltre che si ritiene necessario modificare ed integrare la Deliberazione n. 82 – 1653 del 28/02/2011, in particolare per quanto riguarda i criteri di priorità previsti nell'allegato al punto 7 ed in particolare ai sottopunti 3, 4 e 5, per le motivazioni sopra riportate, e all'eventualità di posticipare la scadenza per l'esecuzione delle operazioni di estirpo e capitozzatura degli actinidieti infetti e di conseguenza per la scadenza di presentazione delle domande di contributo.

Considerato che le presenti modifiche e integrazioni degli interventi contributivi a sostegno delle misure urgenti di profilassi fitosanitaria previste dal D.P.G.R. n. 10 del 18 febbraio 2011 per l'eradicazione delle infezioni di *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae* nei frutteti di actinidia, non modificano l'ammontare complessivo del contributo regionale a carico del bilancio di previsione per l'anno 2011, già disposto con il precedente atto deliberativo n. 82 – 1653 del 28/02/2011.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. L'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 82 – 1653 del 28/02/2011, per le motivazioni indicate in premessa, è modificato come di seguito indicato:

- al punto 5. “Requisiti di ammissibilità relativi alle misure di emergenza” viene precisato l'intervento di estirpazione totale e di capitozzatura totale;
- al punto 6. “Parametri per la quantificazione del contributo e caratteristiche dei frutteti di actinidia” è stato precisato che l'importo massimo dei costi o delle perdite ammissibili viene

diminuito dell'importo percepito a titolo di regimi assicurativi e dei costi non imputabili alla malattia che sarebbero stati altrimenti sostenuti;

– al punto 7. “Criteri di priorità per l’ammissione agli interventi relativi alle misure di profilassi e per la formazione delle graduatorie”, in particolare nel sottopunto 3 è stato eliminato il riferimento alla diagnosi eseguita dal Settore Fitosanitario nell’anno 2010; i sottopunti 4 e 5 sono stati eliminati;

– al punto 5. “Requisiti di ammissibilità relativi alle misure di emergenza” viene precisato che qualora si verificasse un decorso climatico caratterizzato da piogge consecutive e prolungate che rendano il terreno impraticabile ostacolando gli interventi di estirpo e capitozzatura degli actinidieti infetti, la scadenza del 30 marzo 2011 potrà essere posticipata e definita con provvedimento del Dirigente del Settore Fitosanitario.

– al punto 8. “Presentazione delle domande” è stata indicata la nuova scadenza per la presentazione delle domande fissata nel 20 aprile 2011.

2. Si procede all’approvazione del documento allegato al presente atto deliberativo, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, riguardante: “Criteri per la concessione dei contributi per l’attuazione delle misure obbligatorie urgenti di prevenzione riferite alle estirpazioni o capitozzature di frutteti di actinidia o parti di essi colpiti da PSA”, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia ed in linea con le osservazioni espresse dalla Commissione, nonché sulla base delle verifiche procedurali relative alle modalità applicative per la presentazione delle domande di contributo, secondo quanto disposto al punto 1, che sostituisce integralmente l’allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 82 – 1653 del 28/02/2011.

3. Si procede alla comunicazione del presente regime di aiuti alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento CE n. 1857/2006.

4. Di dare atto che le presenti modifiche e integrazioni degli interventi contributivi a sostegno delle misure urgenti di profilassi fitosanitaria previste dal D.P.G.R. n. 10 del 18 febbraio 2011 per l’eradicazione delle infezioni di *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae* nei frutteti di actinidia, non modificano l’ammontare complessivo del contributo regionale a carico del bilancio di previsione per l’anno 2011, già disposto con il precedente atto deliberativo n. 82 – 1653 del 28/02/2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Criteri per la concessione dei contributi per l'attuazione delle misure obbligatorie urgenti di prevenzione riferite alle estirpazioni o capitozzature di frutteti di actinidia o parti di essi colpiti da PSA.

1. Oggetto dell'intervento

Contributi per interventi di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* nei frutteti di actinidia.

2. Durata dell'intervento

L'intervento viene attivato per il sostegno delle misure obbligatorie previste dal D.P.G.R. n. 10 del 18/02/2011.

3. Competenze

Regione Piemonte

La Regione Piemonte, in applicazione della lettera l) del comma 1, art. 6 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", esercita le funzioni necessarie all'attuazione dell'intervento su tutto il territorio piemontese.

La Regione, in particolare, provvede a:

- emanare il bando per la presentazione delle domande di aiuto;
- adottare i provvedimenti necessari per l'operatività dell'intervento;
- approvare la graduatoria o, nel caso questa non si renda necessaria, l'elenco regionale dei potenziali beneficiari;
- selezionare il campione di aziende da sottoporre ai controlli *in loco*;
- approvare elenchi di pagamento;
- trasmettere ad ARPEA gli elenchi di pagamento.

La Regione, più in generale, esercita le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 della l. r. 34/98.

Province

Le Province sono incaricate della gestione del procedimento ed in particolare:

- del ricevimento, presa in carico, esame e definizione (accoglimento o reiezione) delle domande di aiuto;
- dell'avviamento dei procedimenti amministrativi, svolgimento dell'istruttoria e delle attività di accertamento e controllo;
- della formazione, ciascuna per il proprio territorio di competenza, dell'elenco provinciale di pagamento;
- della trasmissione dell'elenco provinciale alla Regione.

Ciascuna Provincia individua, all'interno del proprio ordinamento, gli Uffici competenti ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra esposti.

ARPEA

L'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura è incaricata dalla Regione di eseguire i pagamenti relativi agli interventi contributivi a sostegno delle misure urgenti di profilassi fitosanitaria di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (PSA).

ARPEA corrisponderà i contributi spettanti direttamente ai beneficiari individuati dagli elenchi provinciali trasmessi dalla Regione.

ARPEA, inoltre, è tenuta allo svolgimento di tutte le funzioni, non menzionate nella presente deliberazione, riportate nella convenzione quadro (Rep. 13692 del 21 agosto 2008) ed utili ai fini della corretta attuazione degli interventi.

4. Requisiti di ammissibilità

Possono presentare domanda di aiuto e richiedere il contributo per la realizzazione degli interventi i conduttori di actinidieti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- partita I.V.A. per il settore agricolo;
- iscrizione all'anagrafe agricola unica del Piemonte;
- costituzione del fascicolo aziendale.

5. Requisiti di ammissibilità relativi alle misure di emergenza.

Il conduttore che intende accedere ai contributi deve realizzare entro il 30 marzo 2011 le operazioni di:

- estirpazione totale di frutteti di actinidia infetti riguardante una o più porzioni continue di superficie ciascuna di almeno 500 mq;
- capitozzatura rasoterra totale di frutteti di actinidia infetti riguardante una o più porzioni continue di superficie ciascuna di almeno 500 mq.

Deve inoltre garantire di aver effettuato le seguenti operazioni:

- aver distrutto le piante estirpate e il materiale risultante dagli interventi di capitozzatura mediante incenerimento o interrimento profondo, in loco.

Qualora si verificasse un decorso climatico caratterizzato da piogge consecutive e prolungate che rendano il terreno impraticabile ostacolando gli interventi di estirpo e capitozzatura degli actinidieti infetti, la scadenza del 30 marzo 2011 potrà essere posticipata e definita con provvedimento del Dirigente del Settore Fitosanitario.

I conduttori dei frutteti dove viene eseguita la capitozzatura devono mantenere il frutteto privo di cancri mediante controlli periodici, eventuali rimonde e trattamenti previsti nelle linee guida permanenti elaborate dal Settore fitosanitario.

Per i frutteti di actinidia estirpati, è sospeso il rimpiazzo o il rimpianto con *Actinidia* sp., fino alla scadenza che verrà definita con il provvedimento di apertura del bando che verrà assunto dal Settore Fitosanitario, pena la revoca del contributo.

Sono inoltre ammessi a contributo terreni ricadenti in zona di contenimento, in cui siano stati messi a dimora pali e fili per la costituzione di nuovi actinidieti e in cui, a seguito della valutazione del rischio fitosanitario, siano stati sospesi già nel 2011, i nuovi frutteti ad actinidia.

Le zone di contenimento verranno definite dal Settore Fitosanitario contestualmente al provvedimento di apertura del bando.

6. Parametri per la quantificazione del contributo e caratteristiche dei frutteti di actinidia

Il contributo ammesso, pari al 50% della spesa ammessa, è concesso a parziale copertura della perdita subita, commisurata alla spesa che i conduttori dovranno sostenere per le operazioni di estirpo e rimpianto ed alla conseguente perdita di reddito. I calcoli della spesa ammessa e del

relativo contributo sono stati effettuati considerando una densità media di impianto pari a 500 piante/ettaro. I contributi di cui ai presenti Criteri non sono cumulabili con altre forme di aiuto per le medesime finalità.

Contributo massimo ammesso:

Euro per ettaro estirpato	10.000,00 €
---------------------------	-------------

Per capitozzatura si intende il taglio rasoterra. Il contributo, in tale ipotesi, è pari al 50% di quello previsto per l'estirpazione e quindi nell'importo di € 5.000,00. Il contributo, in tale ipotesi, può essere erogato una sola volta per pianta e per frutteto e non può essere ripetuto negli anni successivi.

Nelle zone di contenimento dove, a seguito della valutazione del rischio fitosanitario, è sospeso il rimpianto con *Actinidia* sp., fino alla scadenza che verrà definita con il provvedimento di apertura del bando che verrà assunto dal Settore Fitosanitario, i conduttori degli actinidieti infetti soggetti ad estirpazione totale riguardante una o più porzioni continue di superficie ciascuna di almeno 500 mq nel 2011, possono presentare domanda per un contributo pari a € 3.000,00/ettaro, a parziale compensazione delle perdite di reddito subite per il secondo anno di mancata produzione.

Nelle zone di contenimento dove a seguito della valutazione del rischio fitosanitario è sospeso già nel 2011 l'impianto di nuovi frutteti coltivati ad *Actinidia* sp., e dove sia già stato predisposto l'impianto (messa a dimora di pali e fili) i conduttori dei terreni previo accertamento in situ da parte dei competenti uffici provinciali, possono presentare domanda di contributo pari a € 3.000,00/ettaro a parziale compensazione delle perdite di reddito subite per due anni di mancata produzione.

La compensazione delle perdite di reddito subite per la mancata produzione, possono essere finanziate solo se il terreno viene mantenuto privo di qualsiasi coltura per il periodo di sospensione dell'impianto.

L'importo massimo dei costi o delle perdite ammissibili è dedotto delle eventuali somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo e dei costi non imputabili alla malattia che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

Possono essere ammesse a finanziamento le domande che raggiungano un importo minimo di contributo pari a € 500,00.

7. Criteri di priorità per l'ammissione agli interventi relativi alle misure di profilassi e per la formazione delle graduatorie.

L'eventualità che le risorse finanziarie che verranno messe a disposizione per l'attuazione dell'intervento non siano sufficienti ad esaudire tutte le domande di aiuto presentate dai potenziali beneficiari, rende necessario prevedere la formazione di una graduatoria regionale mediante la quale sia possibile individuare i richiedenti ammissibili al finanziamento.

Scaduti i termini di apertura del bando, le domande di aiuto andranno a formare la graduatoria regionale, definita in base all'ordine di priorità assegnato a ciascun richiedente al momento della compilazione informatica della domanda di aiuto.

Tale ordine di priorità sarà stabilito sulla base di criteri oggettivi e relativi a requisiti specifici posseduti dai conduttori degli actinidieti.

Criteri di priorità

Verrà pertanto assegnata priorità decrescente alle seguenti categorie:

- 1) imprenditore agricolo professionale (IAP), come definito dall'art. 1, commi 1 e 3 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.;
- 2) aziende con SAU investita ad actinidia maggiore del 50%;
- 3) estirpi totali relativi a frutteti di actinidia impiantati nel 2009 e nel 2010 con materiale già infetto;
- 4) mancato reddito per le aziende che hanno estirpato nel 2011;
- 5) mancato reddito per le aziende a cui è stato sospeso l'impianto di nuovi frutteti di actinidia.

A parità di requisiti sarà considerata, come ulteriore criterio di priorità, l'entità della superficie estirpata o capitozzata.

Formazione della graduatoria dei potenziali beneficiari

La graduatoria regionale dei potenziali beneficiari derivante dall'applicazione dei criteri di cui sopra riporterà, per ciascun richiedente, i seguenti elementi principali: ordine di priorità, entità del contributo concedibile e provincia competente dell'istruttoria della domanda di aiuto.

Sulla base delle risorse finanziarie in dotazione sul bando e dell'ammontare complessivo dei contributi concedibili richiesti la Regione individua:

- i beneficiari ammissibili all'intervento regionale (potenziali beneficiari);
- i richiedenti che, pur trovandosi nelle condizioni di ammissibilità previste, sono esclusi dal finanziamento per insufficiente copertura finanziaria.

La graduatoria regionale è approvata con provvedimento del Settore Fitosanitario.

La graduatoria sarà successivamente trasmessa alle Province per l'avvio dell'istruttoria delle domande e per le necessarie comunicazioni ai richiedenti.

8. Presentazione delle domande

I conduttori degli actinidieti colpiti che intendono beneficiare dei contributi, devono presentare alla competente Provincia sede del centro aziendale la domanda, in cui viene dichiarata l'avvenuta esecuzione delle seguenti misure:

- estirpazione totale di frutteti di actinidia infetti riguardanti una o più porzioni continue di superficie ciascuna di almeno 500 mq;
- capitozzatura rasoterra totale di frutteti di actinidia infetti riguardanti una o più porzioni continue di superficie ciascuna di almeno 500 mq.

I soggetti interessati ad accedere ai contributi previsti dall'intervento regionale devono predisporre e presentare domanda di aiuto utilizzando gli appositi servizi on-line del portale Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) in base alle disposizioni che saranno definite in un successivo atto del Settore Fitosanitario regionale.

Fermo restando che le operazioni di estirpo e capitozzatura devono essere realizzate entro il 30 marzo 2011, le domande di aiuto possono essere presentate a partire dal 3 marzo 2011 ed entro e non oltre il 20 aprile 2011, termine ultimo per l'invio telematico e cartaceo.

Qualora si verificasse un decorso climatico caratterizzato da piogge consecutive e prolungate che rendano il terreno impraticabile ostacolando gli interventi di estirpo e capitozzatura degli actinidieti infetti, la scadenza del 30 marzo 2011 potrà essere posticipata e definita con provvedimento del Dirigente del Settore Fitosanitario.

La domanda, comprensiva della dichiarazione di avvenuta esecuzione delle misure obbligatorie di prevenzione, sottoscritta dal richiedente costituisce dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R.

445/2000, di quanto ivi dichiarato. Allo stesso Decreto si rinvia per la parte relativa ai controlli sulle dichiarazioni stesse.

9. Durata del procedimento amministrativo

La durata del procedimento amministrativo è pari a 180 giorni.

La durata del procedimento superiore a novanta giorni è motivata:

- sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, in quanto non è possibile conoscere a priori il numero delle istanze che perverranno e il conseguente carico di lavoro in capo ai funzionari, a cui si va aggiungere questa nuova attività caratterizzata dall'improvvisa insorgenza e dall'indifferibilità e urgenza delle misure poste in essere;
- dalla prevedibile particolare complessità della fase istruttoria delle domande che richiede l'esecuzione di sopralluoghi e controlli in loco, anche ripetuti nel tempo, presso le sedi aziendali distribuite sul territorio regionale, atti a verificare l'esecuzione delle misure d'urgenza.

10. Norme sulla privacy

Gli enti coinvolti dal presente atto amministrativo garantiranno il rispetto della D. Lgs 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. I dati, le informazioni ed ogni altra notizia appresa nel corso delle attività svolte in esecuzione del presente atto potranno essere divulgati solo in forma aggregata.